



COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
Provincia di Alessandria

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13 DEL 11.06.2025

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025

L'anno duemilaventicinque addì UNIDICI del mese di GIUGNO alle ore 19.35 nella sede del Comune sopradetto. Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano presenti collegati in videoconferenza mediante applicazione informatica o presenti di persona i seguenti consiglieri

	Presente	Assente
ZAVATTARO Fabio	SI	
CALOROSO Margherita	SI	
LETTIERI Cataldo	SI	
ASCHERI Alessandra	NO	SI
BAA' Fabrizia	SI	
BIOSA Piergiovanni	SI	
BRILLO Paolo	NO	SI
LEOMBRUNO Mariano	SI IN VIDEOCONFERENZA	
VITERITTI Rossella	SI	
ZILIOLI Monica	NO	SI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ZAVATTARO Fabio nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il Segretario Comunale **ZARDO Dr. Massimiliano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costo d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”,

Visti inoltre i seguenti atti dell'ARERA:

- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento”;
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente

competente; il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Considerato inoltre che:

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;
- il Comune di Borgo San Martino partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2019;
- l'Ente ha stabilito di riapprovare in data odierna, con idonea deliberazione del Consiglio Comunale, il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di BORGIO SAN MARTINO è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito – CONSORZIO CASALESE RIFIUTI CCR, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

Visto l'art. 10 ter – comma 1 – del D.L. 25/2025 che stabilisce: "*Per l'anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2025*".

Considerato pertanto che dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Rilevato inoltre con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e che all'articolo 8 ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 11 del 24.05.2024 è stato approvato l'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025;

Visto che nel 2025 il CCR ha necessità di provvedere, in conformità all'art. 4.7 dell'allegato A della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2) – integrata e modificata dalla deliberazione ARERA 389/2023/R/rif (di seguito deliberazione n. 363/2021/R/rif aggiornata e MTR-2 aggiornato) – ad una revisione/rettifica del PEF 2024 – 2025, con riferimento all'annualità 2025, già validato con la deliberazione sopracitata, per le seguenti motivazioni:

1. A partire dal 01/01/2025, a seguito della modifica al Testo Unico dell'IVA (D.P.R. n. 633/1982) con Legge del 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è stata alzata al 22% l'aliquota dell'imposta, precedentemente al 10%, per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica o per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, con maggiori costi per i Comuni;
2. A seguito dell'approvazione del budget 2025, COSMO SpA (Gestore del servizio), con nota prot. n. 146 del 03/02/2025, comunicava al CCR: "... La previsione dei ricavi derivanti da corrispettivo degli Enti affidanti e conseguentemente da TARI per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione è pari a Euro 11.499.536,00, ovvero con una riduzione di circa I,1,6%, pari a Euro 189.000, rispetto a quanto già precedentemente approvato, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, nel PEF lato gestore per l'anno 2025 e corrispondente a Euro 11.688.536,00. ...", ricavi che si tramutano in un'ulteriore detrazione art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif sul PEF 2025;

Visto che la detrazione riportata al punto 2 del precedente elenco sterilizza l'aumento dei costi dovuto all'aumento dell'IVA per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, consentendo, altresì, una lieve diminuzione delle entrate tariffarie per l'anno 2025, rispetto alla validazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024 – 2025 avvenuta nel 2024;

Ritenuto quindi di procedere con la revisione per il biennio 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto in base al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 7 del 01/04/2025 da cui risulta un costo complessivo di € 236.959 per l'anno 2024 ed € 246.045 per l'anno 2025;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: «*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;*

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Borgo San Martino, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti è riassunto sulla seguente tabella:

Confronto tra CU_{eff} e il Benchmark di riferimento (costo standard)
 Come benchmark di riferimento è stato utilizzato il costo standard determinato dal Comune sul portale IFEL.

		2022	2023
Entrate tariffarie [€]	TV _a (2022, 2023)	99.099	96.376
	TF _a (2022, 2023)	128.915	135.181
	T _a = TV _a + TF _a	228.014	231.557
Quantità di rifiuti prodotti [ton]		627	627
CU _{eff} [cen€/kg]		36,35	36,92
Benchmark di riferimento [cen€/kg]		30,10	30,10
		CU_{eff} > Benchmark	

Preso atto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:

- per l'anno 2024 si conferma in **€ 236.959,00** e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 120.660,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 116.299,00;

- per l'anno 2025 è pari ad **€ 246.045,00** e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 126.922,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 119.123,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del 11.06.2024;

Ritenuto di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, quale allegato “A” alla presente deliberazione che deve essere trasmesso all'ARERA, ai fini della successiva

approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 dall'Ente Territorialmente Competente CONSORZIO CASALESE RIFIUTI - CCR;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, espressi rispettivamente ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la revisione del Piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024-2025, allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dalle deliberazioni ARERA, per un importo complessivo di **€. 236.959,00 per l'anno 2024 ed € 246.045,00 per l'anno 2025**;
- di approvare l'allegato "B" – Relazione redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif aggiornata (MTR-2 aggiornato) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR-2, le dichiarazioni di veridicità predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dall'Ente Territorialmente Competente CONSORZIO CASALESE RIFIUTI - CCR;
- di DICHIARARE stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione viene espresso parere favorevole da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (ZARDO Dr. Massimiliano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (GAVIATI Simona)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (ARNABOLDI Grazia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(MANACHINO Ing. Andrea)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.TO (CREPALDI Dominga)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ZAVATTARO Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZARDO Dr. Massimiliano

Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire
Dal 18.06.2025 ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 18.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNABOLDI Grazia

□ CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134
D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del
D.Lgs267/00

Addì, 11.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZARDO Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18.06.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZARDO Dr. Massimiliano